Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18164 **Data: 14/02/2019**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 10/02/2019 relativo all'incontro (13294) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Cavalese (TN) il 10/02/2019 tra Valdifiemme JTH U19 (418) e HC Gherdeina U19 (466).

B) Precedenti:

Precedenti per A.s.d. H.C. Gherdeina (466):
 GSP18085 del 05/12/2018: di €. 200.00.- (duecento/00) ai sensi dell' Art. 24, n.3, II parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia per violazione dell' Art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili categoria Under 19 – 2018/2019, per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare.

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **A.s.d. H.C. Gherdeina (466)** di €. 300,00.- (trecento/00) ai sensi degli artt. 24, n.3, II parte, lett. b) e 56, n.2, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia per violazione dell' Art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili categoria Under 19 – 2018/2019, per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori inferiore a quello regolamentare.

D) Motivazione:

A.s.d. H.C. Gherdeina (466)

Il Giudice Sportivo

- Letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che la squadra ospite, pur indicando a referto tredici giocatori di movimento e due portieri, pari al numero minimo prescritto dall' Art. 4.2. delle N.O.F.A. Giovanili – categoria U19 - 2018/2019, era in grado di schierare sul campo di gara soltanto dodici giocatori, a fronte del mancato arrivo allo stadio di tre atleti;
- considerato che in base alle N.O.F.A. Giovanili 2018/2019 attualmente in vigore, la violazione di tale regola **non è più sanzionata** con la perdita della gara a tavolino da parte della squadra in difetto, né ci si può appellare, al fine di decretare la sconfitta a tavolino, al solo disposto dell'art.30 del Regol. di Giustizia, ai sensi del quale tale grave sanzione si giustifica soltanto nei casi in cui si siano verificati, nel corso dell'incontro, "*fatti che abbiano influito in modo decisivo sullo svolgimento della manifestazione agonistica, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell' equità sportiva";*
- ritenuto comunque che la segnalata violazione mantenga, anche sulla base dell' attuale normativa federale, il carattere di illiceità disciplinare, restando infatti immutati i presupposti, le finalità e soprattutto i valori etici tutelati dalle prescrizioni regolamentari sul punto (tutela della salute degli atleti);
- ritenuto, quindi, che la violazione della citata regola da parte delle società, pur non più punibile con la perdita della gara a tavolino, debba essere comunque sanzionata quanto meno con l' ammenda, prevista dall'art. 24, n.3, II parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia, trattandosi di inosservanza di una regola di rilevanza primaria dettata dalle N.O.F.A. Giovanili 2018/2019;
- considerato che la predetta società è recidiva, avendo commesso analoga infrazione in occasione dell'incontro disputato nell'ambito di questo stesso campionato, sempre nella categoria Under 19, contro

la squadra dell'H.C. Valpellice Bulldogs in data 02.12.2018 e che pertanto si rende necessario comminare un' ammenda superiore rispetto a quella all' epoca inflitta con decisione GSP 18085 dd.05.12.2018;
- ciò premesso, visti gli artt. 4.2 delle N.O.F.A. Giovanili categoria Under 19, 24, n.3, II parte, lett. b) e 56, n.2, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia

infligge

alla società H.C. Gherdeina la sanzione pecuniaria dell' **ammenda di € 300,00.- (trecento/00).**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Gherdeina (466).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi